

**TAR Sardegna, 30.7.2014, n. 665**

Materia: perdita grado

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

G. C., rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Loche, Antonello Obinu, con domicilio eletto presso Barbara Loche in Cagliari, via Dante n. 15;

***contro***

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23;

***per l'annullamento***

*previa sospensione e/ o adozione di idonee misure cautelari*

- della determinazione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, del 1.3.2012, notificata il 2.4.2012, con la quale è stata disposta la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti del soldato in congedo (già appuntato) Carboni Giancarlo nato a Cagliari il 27.02.1974 con determinazione ministeriale del 09.06.2011 con decorrenza dal 27.05.2011 e non dal 09.06.2011 ai sensi dell'art. 923 comma quinto del decreto legislativo n. 66/2010;

- della determinazione ministeriale del 09.06.2011, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente, a decorrere dalla data del provvedimento, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 861, comma primo lett. d) del d.lgs. 15.03.2010 n. 66 e per l'effetto la cessazione del servizio permanente dell'interessato con conseguente iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi dell'art. 923, comma primo, lett. i) e 861, e 861 comma quarto del richiamato d.lgs. 66/2010;

- di tutti gli atti prodromici, connessi e/o consequenziali, in ogni caso dell'intero procedimento;

nonché per

- l'accertamento dell'eventuale danno occorso al ricorrente, così come verrà acclarato in corso di causa, con riferimento al mancato godimento del diritto, al grave disagio economico patito essendo stato privato della sua unica fonte di sostentamento, il tutto da liquidarsi in via equitativa, secondo la valutazione del Giudicante, al quale ci si rimette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;

nonché per

la condanna al risarcimento di tutti i predetti danni patiti e patendi, così come verranno accertati e quantificati in corso di causa, e da liquidarsi con valutazione equitativa dal Giudicante al quale ci si rimette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;

e con motivi aggiunti depositati il 15.10.2012:

in relazione ai documenti depositati dal Ministero della Difesa, ricevuti in data 16.07.2012 di cui all'indice 14.07.2012, a tutti gli atti del procedimento per cui è causa e a tutte le prove di avvenuta comunicazione di tutti gli atti in questione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso notificato il 1° giugno 2012 e depositato il successivo 27 giugno il ricorrente, appuntato dell'Arma in servizio permanente sino al 2010, ha impugnato il provvedimento col quale il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, ha inflitto la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari nonché la cessazione del servizio permanente con conseguente iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado e la determinazione con la quale è stata disposta la decorrenza degli effetti del suddetto provvedimento.

Il ricorso è affidato al seguente articolato motivo:

1) violazione e falsa applicazione di legge, d.lgs. 15.03.2010 n. 66, L. 27.03.2001 n. 97, oltre che della L. 07.07.1990 n. 241, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sproporzionalità, irragionevolezza, difetto di pubblico interesse, violazione art. 97 Cost.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di Consiglio del 18.7.2012 la domanda cautelare è stata rigettata.

Il 15 ottobre 2012 il ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha sostanzialmente riproposto le medesime censure avanzate col ricorso

principale, in relazione ai documenti depositati dal Ministero della Difesa, a tutti gli atti di causa e a tutte le prove di avvenuta comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorrente ha presentato memoria in vista dell'udienza del 14.5.2014 depositata in data 10 aprile 2014.

All'udienza pubblica del 14.05.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

Con il ricorso principale il sig. C. impugna la determinazione del Direttore generale per il personale militare del 09/06/2011 con la quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 861, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché la determinazione del 1° marzo 2012 con la quale è stata modificata la decorrenza degli effetti del suddetto provvedimento a far data dal 27 maggio 2011 anziché dal 9 giugno 2011.

Con riguardo al primo provvedimento, deve essere accolta l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa del Ministero resistente.

A tal riguardo si osserva che ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo occorre la piena conoscenza dello stesso, che può ritenersi soddisfatta allorquando l'interessato ha contezza dell'esistenza dell'atto medesimo, del suo contenuto essenziale e della sua lesività.

Emerge dagli atti che il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento di cui lamenta l'illegittimità dal luglio 2011, quasi un anno prima rispetto alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 1 giugno 2012.

Precisamente, il ricorrente, il 27.07.2011 ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha dato atto di aver ricevuto nella medesima data, tramite casella di posta elettronica, la determinazione del 9.06.2011 (doc. 2 depositato dal Ministero della Difesa).

Tale circostanza non è confutata dal ricorrente, il quale si limita a contestare genericamente la non conformità degli atti depositati dal Ministero resistente agli originali (pag. 5 della memoria depositata il 10 aprile 2014).

Nella citata memoria il ricorrente ripropone, peraltro, le medesime doglianze di cui al ricorso introduttivo, relative alla presunta irregolarità e/o nullità della notifica, avvenuta, a suo dire, in violazione delle norme che disciplinano le notifiche e le comunicazioni al personale militare in servizio e in congedo.

Afferma il ricorrente, tanto nel ricorso introduttivo quanto nella memoria, che il provvedimento del 9.6.2011 avrebbe dovuto essere trasmesso nel rispetto delle norme prescritte per le notifiche ai militari in congedo e non di quelle relative al personale militare in servizio.

Precisamente, la notifica sarebbe dovuta avvenire in osservanza del disposto dell'art. 7 lett. b) della Guida tecnica - Norme e procedure disciplinari - il quale prevede la notifica a mani all'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

A tal proposito si osserva che è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnativa giurisdizionale, che la notifica dell'atto non sia avvenuta nelle forme indicate nella Guida Tecnica "Norme e procedure disciplinari" del Ministero della Difesa, posto che, come sopra evidenziato, il termine per l'impugnazione di un provvedimento decorre dall'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Infatti, l'art. 41 del d. lgs 2 luglio 2010 n. 104, rubricato "notificazione del ricorso e suoi destinatari", nel prevedere che "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (...)", attribuisce rilevanza non

soltanto alla notificazione eseguita nelle forme di legge o alla comunicazione, bensì anche alla “piena conoscenza” del provvedimento, a prescindere dal mezzo attraverso il quale questa si verifica.

Sul punto, si è recentemente espresso il Supremo Consesso, il quale ha ribadito che “nel processo amministrativo, ciò che è sufficiente ad integrare il concetto di piena conoscenza, il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso; di conseguenza, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella piena conoscenza indicata dalla norma), invece la conoscenza integrale del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni, di impugnazione, e dunque sulla causa petendi” (Cons. di Stato, sez. IV, 9.1.2014 n. 36).

Pertanto, il ricorso proposto avverso il provvedimento del 9.6.2011, conosciuto in data 27.7.2011 come da dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, depositata in atti, non è tempestivo.

Il ricorso, relativamente al provvedimento suddetto, deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività.

Diversamente deve dirsi con riguardo al secondo provvedimento impugnato.

Per ciò che concerne infatti la determinazione del 1.3.2012, questa deve considerarsi tempestivamente impugnata, essendo stata notificata dall’amministrazione in data 2.04.2012 (doc. n. 3 depositato dal Ministero della Difesa).

Tuttavia il ricorso è, in parte qua, inammissibile.

La determinazione del 1° marzo 2012 ha carattere integrativo e non già sostitutivo della precedente determinazione del 9.6.2011, non tempestivamente impugnata.

Essa infatti dispone unicamente una diversa decorrenza degli effetti propri del provvedimento col quale è stata disposta la perdita del grado.

Avverso il suddetto provvedimento, che non sostituisce il primo, ma lo integra sul piano dell'efficacia, il ricorrente non ha formulato alcuna autonoma e specifica censura.

Egli ha, invero, fatto valere unicamente doglianze riferibili al provvedimento del 9.6.2011.

La tardività del ricorso avverso il provvedimento del 9.6.2011 rende perciò inammissibile l'impugnazione della determinazione del 1.3.2012, essendo il primo indefettibile presupposto del secondo.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, anch'esso è inammissibile.

Per suo tramite il ricorrente infatti non impugna provvedimenti distinti da quelli anteriori già impugnati, comunque connessi, ma svolge avverso questi ultimi ulteriori censure, giustificate dall'avvenuto deposito della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente.

Sicché le nuove doglianze sono interamente riferibili al provvedimento del 9.6.2011 relativamente al quale è stata accertata la tardività dell'impugnazione.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Le spese, vista la particolarità della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile in parte lo dichiara inammissibile come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014